

## **STATUTO dell'ASSOCIAZIONE " MONTESSORI SCUOLA PUBBLICA "**

### **Art. 1**

#### **Denominazione e sede**

È costituita - nel rispetto del Codice Civile, della Legge n. 383/2000 e delle vigenti norme in materia - l'Associazione "Montessori Scuola Pubblica", di seguito denominata semplicemente "Associazione".

L'Associazione ha sede presso il domicilio del Vicepresidente e comunque in territorio italiano.

Il trasferimento della sede legale è deliberato dall'Assemblea o, se avviene nell'ambito dello stesso Comune, dal Consiglio Direttivo, e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **Art. 2**

#### **Carattere e finalità dell'Associazione**

L'Associazione svolge attività di promozione e utilità sociale e non ha scopo di lucro; è laica e apartitica e si ispira ai principi di partecipazione democratica e di solidarietà.

Essa si costituisce per ottenere lo Status di Associazione Montessori Associata all'Opera Nazionale Montessori (ONM).

L'Associazione persegue la finalità generale di promuovere e diffondere gli ideali scientifici e metodologici di Maria Montessori, per l'affermazione concreta dei diritti dell'infanzia e per l'attuazione della completa formazione dell'essere umano, nel rispetto della libertà e della responsabilità personale.

Essa, in particolare, si propone di contribuire all'attuazione della Convenzione tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e Opera Nazionale Montessori (ONM) del 1° agosto 2013 e di eventuali successive modificazioni e/o rinnovamenti, promuovendo:

- l'istituzione di sezioni di scuola dell'infanzia e di classi di scuola primaria secondo il metodo di differenziazione didattica Montessori negli istituti comprensivi statali;
- l'attuazione di sperimentazioni dell'approccio pedagogico e del metodo educativo di Maria Montessori in particolare nelle scuole secondarie statali di primo e secondo grado.

Nel fare riferimento al sistema nazionale di istruzione, l'Associazione ha come proprie interlocutrici anche le scuole paritarie eventualmente interessate ad ampliare la propria offerta formativa mediante l'introduzione del metodo Montessori.

Infine, in un'ottica di sussidiarietà, l'Associazione favorisce l'aggregazione di competenze e risorse, pubbliche e private, finalizzate a costituire scuole ed esperienze educative nelle quali si applichino il metodo e i principi pedagogici di Maria Montessori.

### **Art. 3**

#### **Attività dell'Associazione**

Per raggiungere le sue finalità l'Associazione, attraverso i suoi legali rappresentanti, si impegna:

- ad avanzare all'ONM richiesta di riconoscimento quale Associazione Associata;
- a versare annualmente all'ONM la quota associativa stabilita dall'Opera stessa;
- a programmare e realizzare attività conformi ai fini statutari e alle "linee programmatiche" dell'ONM;
- a promuovere e organizzare a livello locale attività di studio, di ricerca, di informazione, di divulgazione - quali conferenze, incontri di studio, convegni, seminari, laboratori, premi, mostre, utilizzo dei media - al fine di sensibilizzare genitori, educatori, insegnanti e dirigenti scolastici in merito alla validità del metodo Montessori per rispondere ai bisogni educativi attuali ed emergenti;
- a promuovere e curare, ai fini della diffusione dei principi educativi montessoriani, rapporti con Associazioni ed Enti locali per intraprendere iniziative comuni;
- a diffondere la conoscenza della Convenzione tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e Opera Nazionale Montessori (ONM) del 1° agosto 2013 e delle eventuali successive modificazioni e/o rinnovamenti;
- a diffondere la conoscenza delle esperienze già in atto di differenziazione didattica secondo il metodo Montessori nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie statali;
- a mettere in rete gruppi, comitati e associazioni impegnati, in diverse realtà territoriali, a richiedere l'applicazione della Convenzione MIUR-ONM, nonché gli istituti scolastici che già hanno introdotto la differenziazione didattica Montessori nel piano dell'offerta formativa;
- a raccogliere e tesaurizzare l'esperienza e le conoscenze relative agli aspetti tecnici (organizzativi, amministrativi ecc.) connessi all'attivazione di sezioni e classi a metodo Montessori nella scuola pubblica;
- a promuovere e organizzare, in collaborazione con l'ONM corsi di aggiornamento e di formazione per genitori, educatori e insegnanti;
- a promuovere e curare, ai fini dell'attuazione della Convenzione MIUR-ONM, rapporti con l'amministrazione scolastica (uffici scolastici regionali, ambiti territoriali, reti di scuole, coordinamenti dei dirigenti scolastici ecc.);
- a sostenere l'attivazione di sezioni e classi a metodo Montessori nella scuola statale attraverso la ricerca di finanziamenti, erogazioni liberali, sponsor.

### **Art. 4**

#### **Soci**

L'Associazione è costituita da soci.

Essa si rivolge in particolare a genitori, educatori, insegnanti e dirigenti scolastici, ma si apre a tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa. L'organo competente a

deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato.

I soci aderenti sono suddivisi in:

- fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- ordinari: sono coloro che, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

La quota associativa deve essere rinnovata entro il primo trimestre dell'anno solare.

## **Art. 5** **Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

I soci hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea;
- di votare, direttamente o su delega, se maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di essere informati sulle attività dell'associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività prestata per conto dell'Associazione.

I soci hanno il dovere:

- di versare nei termini la quota sociale;
- di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

Gli aderenti svolgono la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali e secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

I soci inoltre si impegnano:

- a non organizzare autonomamente corsi speciali di differenziazione didattica né altro tipo di corsi di formazione e/o aggiornamento montessoriano per le diverse fasce d'età rivolti alla formazione

in servizio di educatori ed insegnanti montessoriani;

- a non rilasciare in nome dell'ONM certificati o diplomi per attività non concordate;
- a non ostacolare in alcun modo gli interessi dell'ONM ovvero delle Sezioni affiliate all'ONM.

## **Art. 6**

### **Recesso ed esclusione del socio**

La qualità di socio si perde:

- per causa di morte;
- per dimissioni scritte del socio;
- per mancato pagamento della quota associativa;
- per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo per:
  - aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto;
  - aver manifestato comportamenti scorretti nei confronti di altri soci, degli utenti e della collettività, tali da contraddire alle finalità e allo spirito dell'Associazione;
  - aver ostacolato il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi dell'Associazione.

L'esclusione del socio deliberata dal Consiglio Direttivo ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento di esclusione. La delibera consiliare di esclusione dovrà essere preceduta dall'invio al socio di comunicazione scritta contenente la contestazione dei comportamenti legittimanti l'esclusione, da inviarsi al domicilio indicato dal socio all'atto dell'iscrizione, almeno dieci giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo stesso. Il socio avrà facoltà di depositare presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione del Consiglio Direttivo, scritti difensivi. La decisione del Consiglio Direttivo avrà, nei riguardi del socio immediato effetto sospensivo in caso di decisione di esclusione e dovrà essere ratificata o rigettata dall'Assemblea ordinaria o straordinaria nella prima convocazione utile.

Il recesso esercitato su iniziativa del socio ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art. 7**

### **Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Presidente;
- Consiglio Direttivo.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Garanti.

### **Art. 8** **Assemblea dei soci**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario, per mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno dei lavori, pubblicato sul sito web dell'Associazione e inviato per posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria.

Assemblea ordinaria:

- è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in mancanza di entrambi, dal membro delegato dal Presidente;
- è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno di tutti i soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti;
- delibera a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori dei conti e dei Garanti (se previsti);
- prende visione della programmazione annuale;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- presenta proposte e integrazioni riguardo le linee programmatiche;
- produce suggerimenti utili ad indirizzare attività e programmi dell'Associazione.

Assemblea Straordinaria:

- è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti e in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto;
- delibera a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti;
- è competente in materia di modifiche di Statuto, scioglimento ed estinzione dell'Associazione e di ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.

Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di altro socio. La delega è valida sia per la determinazione del quorum sia per l'espressione del voto.

### **Art. 9** **Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, il quale:

- è eletto dai soci, salvo il primo Consiglio Direttivo nominato nell'atto costitutivo dell'Associazione;
- dura in carica un anno ed è rieleggibile;
- è formato da cinque a undici membri;
- è convocato almeno una volta ogni tre mesi, salvo esigenze particolari;
- è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti;
- delibera a maggioranza dei presenti;
- può essere revocato dall'Assemblea straordinaria;
- alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni o rappresentanti di eventuali gruppi di studio o di lavoro senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- nomina, tra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;
- può nominare a tempo determinato gruppi di studio o di lavoro composti da membri interni o esterni al Consiglio;
- definisce ed approva le linee programmatiche dell'Associazione;
- delibera in merito al funzionamento delle attività;
- predispone la relazione annuale sull'attività dell'Associazione da presentare all'Assemblea dei soci;
- ha l'obbligo di redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo da presentare all'Assemblea dei soci;
- delibera sull'ammissione od eventuale decadenza dei soci;
- conferisce la qualifica di socio onorario o benemerito;
- stabilisce la quota associativa annuale;
- esercita qualsiasi altra facoltà che non sia, in virtù di legge o del presente statuto, riservata alla competenza dell'Assemblea.

## **Art. 10 Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- dura in carica un anno ed è rieleggibile;
- ha la responsabilità legale dell'Associazione;
- è consegnatario del patrimonio sociale;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- cura la gestione finanziaria e amministrativa;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano per nomina.

### **Art. 11**

#### **Verbalizzazione**

I verbali delle riunioni degli Organi dell'Associazione vanno redatti su appositi registri da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sono controfirmati dal Presidente.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

### **Art. 12**

#### **Risorse economiche**

L'Associazione provvede al finanziamento della propria organizzazione e delle attività statutarie con:

- quota contributiva ordinaria dei soci annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo
- elargizioni o versamenti volontari dei soci, dei simpatizzanti e dei sostenitori
- eredità, donazioni e legati
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
- entrate derivanti dalle proprie attività
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

### **Art. 13**

#### **Rendiconto economico-finanziario**

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio

di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 14**

#### **Modifiche dello Statuto**

Le eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto dei soci e devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria.

#### **Art. 15**

#### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di devolverne il patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che svolgano la loro attività nell'ambito dell'infanzia.